

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELLA COMUNITA'

NR. 9 DD. 24.03.2016

L'anno **duemilasedici** il giorno **ventiquattro** mese di **marzo** alle **ore 18.00** nella sala consiliare del Comune di Predazzo, convocato dal Presidente si è riunito il Consiglio della Comunità, con la presenza di:

CONSIGLIERI	presente	assente
BONELLI ROBERTO	X	
BOSIN MARIA	X	
GIACOMELLI ANDREA	X	
GOSS ALBERTO	X	
MALFER MICHELE	X	
PEDOT SANDRO	X	
RIZZOLI GIOVANNI	X	
SANTULIANA OSCAR	X	
SARDAGNA ELISA	X	
TRETTEL ILARIA	X	
VANZETTA FABIO	X	
VARESCO SOFIA	X	
ZANON GIOVANNI	X	

Partecipa alla riunione il Segretario Generale della Comunità dott. MARIO ANDRETTA. Accertato il numero legale degli intervenuti, il **Presidente Giovanni Zanon** invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sotto indicato

OGGETTO: Gestione servizio rifiuti e relativa tariffa. Integrazione convenzione con i Comuni e affido diretto servizio a Fiemme servizi spa

Allegati: 3

- Pubblicata all'albo della Comunità per dieci (10) giorni consecutivi dal **25.03.2016**

- Esecutiva dal **05.04.2016**

Il Segretario generale
dott. Mario Andretta

In precedenza è uscito il consigliere Goss Alberto. I presenti sono 12.

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA'

Premesso che l'art. 13 bis comma 5 della L.p. 3/2006 e s.m., nello stabilire che tra i servizi pubblici a rete di interesse economico che vanno gestiti in ambiti territoriali ottimali, prevede al comma 5 che "...per la fase del ciclo rifiuti corrispondente alla raccolta, l'A.T.O. non può avere dimensioni inferiori rispetto all'area servita da un unico gestore alla data di entrata in vigore di questo articolo...";

Dato atto che i Comuni di Fiemme hanno da tempo proceduto all'approvazione di identici regolamenti sia per la gestione del servizio rifiuti che per la gestione della tariffa e, al fine di assicurare il mantenimento nel tempo della gestione unitaria del servizio rsu e della relativa tariffa su tutti i Comuni di Fiemme, che viene considerata quale bacino unitario di utenza del servizio, hanno stipulato tra loro e con il Comprensorio (ora Comunità per effetto del Decreto Presidente Provincia Autonoma di Trento n. 113 del 25.06.2010, emanato in attuazione dell'art.8 della L.p. 16.6.2006 n. 3), apposita "convenzione per la gestione coordinata del servizio rifiuti e relativa tariffa in valle di Fiemme";

Preso atto che tale convenzione è stata recentemente rinnovata sino al 31.03.2020 per effetto della deliberazione Assemblea Comunità n. 3 del 27.2.2015 ed a seguire di tutti i Consigli comunali di Fiemme, convenzione poi stipulata sub. Rep 23/2015 (prot. 8131/2015);

Ricordato che i Comuni e la Comunità territoriale della val di Fiemme (all'epoca Comprensorio della valle di Fiemme), con atto Notaio dott. Fabio Orlandi Rep. n. 7681 di data 8.6.2004, registrato a Cavalese il 22.06.2004 al n. 4141 S.1 hanno costituito la Fiemme Servizi spa, società interamente pubblica alla quale poi i Comuni hanno affidato direttamente (in house), con singoli contratti di servizio, la gestione dell'intero servizio rifiuti che comprende anche l'applicazione e riscossione della tariffa;

Preso atto che i contratti di servizio in essere dei Comuni hanno scadenza al 31.10.2019 e che tale ravvicinata scadenza non consente alla Società di mettere in atto alcuni importanti investimenti sul servizio rifiuti programmati in accordo con i Comuni, quali ad es. la realizzazione dell'autorimessa a Medoina, e che richiedono tempi di ammortamento incompatibili con la scadenza di cui sopra;

Richiamata in specifico anche la L.p. 6/2004 (disposizioni in materia di organizzazione, di personale e di servizi pubblici) che, all'art. 10 comma 7 lett. d), nel disciplinare i servizi pubblici rientranti nelle materie di competenza provinciale (tra i quali rientra anche il servizio rifiuti), dispone che gli stessi possano essere gestiti affidandoli direttamente, previo apposito contratto di servizio, *a società di capitali a capitale pubblico, a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano*;

Vista la deliberazione n. 8 di data odierna con la quale sono state approvate le modifiche allo Statuto di Fiemme Servizi spa, adeguandolo alle evoluzioni normative e agli orientamenti giurisprudenziali, sia nazionali che comunitari, in materia di ordinamento delle società di servizi pubblici locali e di affidamento dei servizi con il sistema del c.d. "in house providing", che prevedono, tra l'altro, la necessità di garantire statutariamente la soddisfazione del requisito del "controllo analogo" da parte dei soci, da esercitarsi sia in modo congiunto che in modo disgiunto, al fine di garantire agli stessi di esercitare sulla società un effettivo controllo e potere di indirizzo sostanzialmente analogo a quello esercitato sui loro uffici e servizi;

Preso atto altresì che i consolidati orientamenti giurisprudenziali della Corte Costituzionale, della Corte Giustizia Unione Europea, della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato in particolare, ammettono l'ipotesi di un esercizio in forma congiunta del controllo analogo da parte di più enti pubblici soci di una medesima società per azioni, consentono ai medesimi enti soci di disciplinare le modalità di tale esercizio mediante la sottoscrizione di un'apposita convenzione e confermano la possibilità di demandare ad un organo collegiale esterno alla società - in cui siano rappresentati tutti gli enti soci - l'esercizio congiunto del controllo analogo;

Ricordato che stante il disposto di cui all'art. 13 comma 2 lett. b della L.p. 3/2006 e s.m., *qualora il servizio pubblico sia gestito in forma associata tra più enti (come è il nostro caso), l'esercizio di tutte le funzioni amministrative e di governo, comprese quelle di direttiva, d'indirizzo e di controllo che il vigente ordinamento attribuisce agli enti titolari del servizio, spetta: (...) b) a un apposito organo individuato dalla convenzione per la gestione associata nel quale sono rappresentati tutto gli enti titolari del servizio"*;

Ritenuto, per i motivi sopra espressi, di apportare le necessarie modifiche alla convenzione stipulata sub Rep. 23/2015 sopra citata, quali risultanti dall'atto integrativo allegato;

Ravvisata quindi la possibilità di rinnovare l'affidamento diretto (in house) a Fiemme Servizi spa del servizio di gestione rifiuti e relativa tariffa in valle di Fiemme sulla base dello schema di Contratto di servizio allegato;

Richiamato l'art. 10 comma 6 della L.p. 6/2004 e s.m. che prevede che l'erogazione del servizio pubblico sia svolta **dagli** enti *"...previa predisposizione di un piano industriale che dimostri la possibilità di garantire l'equilibrio economico della gestione tenendo conto del bacino di utenza, del piano degli investimenti e dei livelli tariffari previsti, nonché degli altri contenuti dello schema di contratto di servizio"* e dato atto che ai sensi art. 8 comma 19 dello Statuto speciale di autonomia spetta alla Provincia di Trento normare i servizi pubblici locali;

Ritenuto pertanto non applicabile la normativa nazionale di cui all'art. 34 comma 20 del D.L. 18.10.2012 n. 179 e s.m. e di cui all'art. 13 comma 25 bis del D.L. 145/2013;

Vista quindi la relazione di data 3 marzo 2016, allegata, nella quale si dà conto dei motivi della scelta della modalità di affidamento diretto (in house) e che contiene il piano industriale sopra richiamato previa analisi dell'efficienza ed economicità della scelta;

Dato atto che gli atti sopra richiamati sono stati esaminati ed unanimemente condivisi da tutti i Comuni e dalla Comunità territoriale della val di Fiemme, nella apposita riunione della Conferenza dei Sindaci tenutasi a Cavalese il giorno 15 febbraio 2016 e, relativamente alla relazione sopra citata, nella seduta della Conferenza del 4 marzo 2016;

Vista la L.P. 16.06.2006. n. 3 e ss. mm.

Visto lo Statuto della Comunità territoriale della val di Fiemme;

Visto il T.U.L.R. sull'ordinamento dei Comuni della RTAA, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, modificato dal D.P. Reg. 3 aprile 2013 n. 25, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013 n. 3 e dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11;

Visti gli uniti parere favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile di cui all'art. 56 della L.r. 4.1.1993 n. 1 e s.m.;

Sentiti gli interventi dei Consiglieri, come da verbale di seduta;

Con l'unanimità dei voti favorevoli, palesemente espressi, il cui esito è stato proclamato dal Presidente assistito dagli scrutatori;

D E L I B E R A

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'atto integrativo alla "Convenzione per la gestione coordinata del servizio rifiuti e relativa tariffa in valle di Fiemme", composto da n. 10 articoli, che allegato al presente provvedimento sub. 1), costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso;
2. di approvare, e per l'effetto fare propria, la relazione di data 3 marzo 2016, allegata, nella quale si dà conto dei motivi della scelta della modalità di affidamento diretto (in house) e che contiene il piano industriale ex art. 10 della L.p. 6/2004 e s.m., con l'analisi dell'efficienza ed economicità della scelta, composta da n. 24 pagine e 1 allegato, che allegato al presente provvedimento sub. 2), costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso, e di conseguenza di prendere atto dell'affido diretto (in house) a Fiemme Servizi spa, da parte dei Comuni di Fiemme, della gestione del servizio rifiuti e relativa tariffa secondo il contratto di servizio allegato sub 3), dando atto che il nuovo contratto di servizio, a seguito della sua stipulazione, sostituirà il contratto di servizio in essere;

3. di pubblicare specificatamente copia della relazione di cui al precedente punto 2) sul sito internet dell'ente;
4. di autorizzare il legale rappresentante dell'Ente alla sottoscrizione degli atti di cui al presente provvedimento.

PARERI DI CUI ALL'ART. 56 L.R. 19.01.1993 n. 1 e s.m.

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime, ai sensi art. 56 L.R. 19.01.1993 n. 1 e s.m., parere favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**.

Cavalese, li 07.03.2016

Il Responsabile Servizio Affari Generali
f.to dott. Mario Andretta

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime, ai sensi art. 56 L.R. 19.01.1993 n. 1 e s.m., e dell'art. 6 del regolamento di contabilità, parere favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Cavalese, li 10.03.2016

Il Responsabile Servizio Finanziario
f.to. rag. Donatella Zaopo

Si dà evidenza, a'sensi art. 4 della L.p. 23/1992, che avverso il presente provvedimento è possibile presentare:

- **opposizione al Comitato Esecutivo**, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
- **ricorso giurisdizionale al T.R.G.A.** di Trento entro 60 giorni, a'sensi art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 ovvero, in alternativa,
- **ricorso straordinario al Presidente della Repubblica**, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971, n. 1199;
- Per gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico amministrative ad esse connesse, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 comma 5 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, per effetto della quale il ricorso giurisdizionale al **T.R.G.A. di Trento** va proposto entro **30 giorni** e non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della repubblica.

Verbale letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Giovanni Zanon

IL SEGRETARIO

dott. Mario Andretta